



CITTÀ DI CASALE MONFERRATO

POLIZIA LOCALE

Convenzione per la Polizia Locale del Monferrato

Parte I **Oggetto e finalità**

Articolo 1 **Forma di gestione del servizio associato**

Il servizio associato avrà la forma giuridica della CONVENZIONE, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 11/2012 e dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000.

Alla Convenzione possono aderire gli Enti Locali della Regione Piemonte appartenenti all'area individuata come ex-USSL 76, con l'inclusione delle Unioni che hanno nel loro interno anche solo un Comune appartenente alla suddetta area. L'elenco degli Enti aderenti verrà accertato annualmente dalla Conferenza dei Sindaci di cui al successivo art. 3, sia ai fini dell'organizzazione del servizio, che per la determinazione delle quote a carico di ciascuno di essi.

Articolo 2 **Delega di funzioni**

Gli Enti convenzionati (in seguito chiamati Enti), ex-art. 5 c. 3 lett e) L.R. 11/2012, procederanno a conferire la delega di funzioni al Comune Capofila, Casale Monferrato, che provvederà alla gestione delle:

- risorse umane;
- risorse strumentali a carico dell'Ente capofila;
- risorse finanziarie necessarie per l'attività, che verranno rimborsate *pro quota* da parte degli aderenti alla Convenzione.

La delega di funzioni di cui al comma precedente attribuisce altresì al Comune Capofila l'accertamento e la riscossione delle sanzioni amministrative

pecuniarie, ritenendosi la competenza territoriale, ai fini della presente convenzione, estesa a tutti gli Enti aderenti.

Il Comune Capofila provvede a trasferire a ciascun Ente convenzionato i proventi riscossi per le violazioni accertate nel rispettivo territorio.

Articolo 3

Organi della Convenzione

E' istituita la Conferenza dei Sindaci, quale organo consultivo per la gestione della Convenzione.

La Conferenza è presieduta dal Sindaco di Casale Monferrato.

Ne fanno parte i Presidenti delle Unioni dei Comuni che esercitano in forma associata la "funzione fondamentale di Polizia Locale" ed i Sindaci dei Comuni non aderenti alle predette Unioni e che esercitano tale funzione fondamentale attraverso la presente Convenzione.

I Presidenti delle Unioni dei Comuni potranno delegare il Sindaco di uno dei Comuni dell'Unione, in loro rappresentanza.

La Conferenza dei Sindaci si riunisce a cadenza almeno semestralmente, su convocazione del Sindaco di Casale Monferrato o su richiesta di almeno un quinto degli Enti aderenti.

Compete alla Conferenza dei Sindaci:

- individuare eventuali Centri Zona (vedi art. 4);
- formulare atto d'indirizzo circa il rinnovo della Convenzione (vedi art. 5);
- esprimersi sull'ammissione di nuovi Enti e/o sul reingresso di Comuni già convenzionati ed usciti dalle rispettive unioni, sul recesso anticipato dalla Convenzione da parte di Enti (vedi art. 5);
- approvare l'organizzazione del servizio, proposto dal Comandante della Polizia Locale sulla base delle richieste degli Enti aderenti, con successiva verifica ed aggiornamento (vedi art. 12);
- disciplinare le richieste degli Enti che richiedano un orario differente rispetto a quello pianificato (vedi art. 14);
- esaminare e valutare il bilancio di previsione dei costi del servizio e la rendicontazione complessiva per ogni Ente convenzionato, (vedi art.

18);

- formulare proposte di modifica della Convenzione.

Il Comandante della Polizia Locale partecipa alle sedute della Conferenza dei Sindaci con funzioni tecniche e di assistenza.

Articolo 4

Enti Centri Zona

Vengono istituiti, sentita la Conferenza dei Sindaci, Enti Centri Zona con la funzione di raccordo operativo e funzionale con altri Enti del territorio circostante, sia per quanto attiene al ricovero degli automezzi in una logica di risparmio economico e di tempo, che per eventuali funzioni amministrative che si rendessero eventualmente necessarie.

In particolare, l'istituzione degli Enti Centri Zona consentirà di ottimizzare i tempi di servizio e ridurre al minimo quelli occorrenti per gli spostamenti tra gli Enti.

Conseguentemente, agli stessi potranno essere assegnati automezzi e/o altri beni strumentali occorrenti per il servizio.

Il Comandante, sentito il personale, potrà disporre la presa di servizio presso un Ente Centro Zona.

Articolo 5

Durata, adesione e recesso

La Convenzione ha una durata di 3 anni, dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2022, ed è rinnovabile anche per un periodo superiore previa valutazione ed indirizzo da parte della Conferenza dei Sindaci.

L'adesione avviene contemporaneamente tra gli Enti interessati ed il Comune Capofila.

Nel caso di debiti pregressi nei versamenti accertati a carico di una Unione o di Ente Locale aderente ad analoga Convenzione stipulata in data anteriore, per gli stessi non sarà possibile aderire alla presente Convenzione se non prima di

aver saldato il debito residuo con il Comune Capofila.

Ulteriori Enti possono essere ammessi alla Convenzione anche successivamente. Sentito il Comandante della Polizia Locale, la Conferenza dei Sindaci si esprime in merito.

Il recesso è possibile, decorso il primo anno dalla data di sottoscrizione della convenzione, con preavviso scritto di almeno novanta giorni, alle seguenti condizioni:

a) nel caso di Ente che contestualmente alla delega di funzioni comandi anche del personale, all'atto del recesso, il personale tornerà in capo all'amministrazione cedente;

b) nel caso di Ente che non abbia comandato proprio personale, ma che utilizzi esclusivamente risorse umane della convenzione, il recesso, deve essere coordinato con la dotazione di personale, che non deve creare aggravii economici a carico degli altri Enti. La Conferenza dei Sindaci si esprimerà di conseguenza.

Parte II

Personale

Articolo 6

Personale

Il Comandante provvede alla organizzazione del servizio, sulla base del contingente di personale assegnato alla Convenzione ed in relazione a quanto disposto dal successivo art. 9.

Il personale della Convenzione è costituito da:

- personale nei ruoli organici del Comune di Casale Monferrato ed incardinato nel Settore "Polizia Locale";
- personale comandato al Comune Capofila da Enti aderenti alla Convenzione;
- personale a tempo determinato assunto dal Comune Capofila;
- personale comandato al Comune Capofila da Enti non aderenti alla

Convenzione.

In caso di pluralità di servizi richiesti per lo stesso giorno dagli Enti aderenti alla Convenzione e contestuale carenza di personale della Polizia Locale in servizio, sarà compito del Comandante quello di garantire i servizi essenziali, individuando le priorità tra gli stessi.

Articolo 7

Compiti del personale

Il personale di Polizia Locale comandato per il servizio in Convenzione non può essere destinato a svolgere attività e compiti diversi da quelli previsti espressamente per legge, ovvero:

- prevenire e reprimere le infrazioni alle norme del Codice della Strada;
- vigilare sull'osservanza delle leggi statali e regionali, dei regolamenti e delle ordinanze la cui esecuzione è di competenza della Polizia Locale urbana e rurale;
- svolgere i servizi di informazione, di accertamento e di rilevazione connessi ai compiti di istituto;
- vigilare sull'integrità e conservazione del patrimonio pubblico;
- prestare nell'interesse dell'Amministrazione di appartenenza servizi d'ordine, vigilanza e scorta;

Il personale, inoltre, adempie alle incombenze di Polizia amministrativa previste dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nonché da quanto previsto dalla Legge 7 marzo 1986, n. 65.

Il servizio oggetto di Convenzione è limitato agli ambiti orari di servizio presso i singoli Enti convenzionati.

Articolo 8

Trattamento economico del personale

Il personale della Convenzione che svolge funzioni di Polizia Locale:

- è retribuito dal Comune di cui è dipendente, ancorché comandato alla Convenzione;
- ha trattamento economico uguale con riferimento al Comune Capofila, indipendentemente dall'Ente originario di appartenenza;
- per quanto attiene agli istituti variabili, ogni singolo Ente continuerà ad addebitarne i costi all'interno del fondo in conformità al Nuovo C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21/05/2018. Tale possibilità si estende inoltre agli Enti Centri zona.

Articolo 9

Mezzi ed attrezzature

Il Comune di Casale M.to provvede a mettere a disposizione del personale della Polizia Locale i mezzi e le attrezzature in dotazione al Comando con il relativo addebito all'Ente che ha richiesto il servizio dei costi aggiuntivi inerenti agli spostamenti necessari.

Art. 10

Mezzi ed attrezzature in comodato d'uso

Gli Enti possono cedere in comodato d'uso mezzi o attrezzature, purché in buono stato, alla Convenzione ed in tal caso la cessione avrà una durata almeno pari alla Convenzione stessa.

Saranno a carico della Convenzione le spese ordinarie per l'utilizzo dei mezzi e/o attrezzature.

In caso di recesso dalla Convenzione dell'Ente cedente, il comodato terminerà ed i mezzi/attrezzature torneranno in capo all'Ente proprietario.

Parte III

Organizzazione del servizio

Articolo 11

Determinazione del servizio convenzionato

Ogni Ente, all'atto della sottoscrizione della Convenzione, indica il numero di ore di effettivo servizio di Polizia Locale necessario per l'assolvimento della funzione nel proprio territorio.

Il Comandante, sulla base delle richieste degli Enti aderenti, in relazione al personale assegnato, formula un'ipotesi di organizzazione del servizio, da sottoporre alla Conferenza dei Sindaci, tenendo debitamente in conto, oltre al tempo di svolgimento del servizio sul territorio, anche degli spostamenti per raggiungere l'Ente interessato e quello necessario per le attività amministrative generali e particolari.

La Conferenza dei Sindaci esaminerà, con cadenza almeno annuale, quanto sopra, al fine di meglio armonizzare nuove o variate richieste avanzate dagli Enti. Eventuali nuovi servizi dovranno comunque rientrare nelle competenze di cui al precedente art. 8. In tal caso, verranno definite le modalità organizzative e quantificati gli eventuali costi aggiuntivi derivanti.

Articolo 12

Organizzazione del servizio convenzionato

Il coordinamento ed il comando del servizio convenzionato sono assicurati dal Comandante, che disporrà in merito alla modalità di svolgimento dello stesso.

La Convenzione si dota, eventualmente, di un unico Regolamento di Polizia Urbana.

Il Comune Capofila è delegato ad assumere gli atti amministrativi necessari a garantire il regolare svolgimento del servizio.

Articolo 13

Orario del servizio

La Convenzione assicura un servizio continuativo dalle 07,00 alle 20,00, dal

lunedì al venerdì e dalle 08,00 alle 19,00 il sabato.

Il Comandante assicura a ciascun Ente convenzionato il servizio di Polizia Locale nella rispettiva fascia oraria approvata dalla Conferenza dei Sindaci.

Richieste che prevedono un orario differente verranno disciplinate e gestite, in conformità a quanto indicato nella Parte IV della presente Convenzione, dal Comandante sia per quanto riguarda la fattibilità che per il contingente di personale necessario e le modalità dell'impiego.

Articolo 14

Stemmi e denominazione

Gli stemmi utilizzati per il servizio della Polizia Locale del Monferrato saranno quelli del proprio Ente di appartenenza, mentre i veicoli porteranno la scritta dell'Ente proprietario dello stesso.

La denominazione del servizio in Convenzione sarà "Polizia Locale del Monferrato". Questa dicitura verrà utilizzata per tutta la modulistica, unitamente al nome dell'Ente convenzionato ove si svolge il servizio.

Nel caso di acquisizione di nuovi automezzi, gli stessi riporteranno la denominazione "Polizia Locale del Monferrato".

Articolo 15

Attività amministrative

Il Comune Capofila, provvede:

- alla gestione di tutte le attività di natura contabile ed amministrativa, ivi compresa la riscossione dei proventi per le sanzioni amministrative elevate in nome e per conto dei singoli enti e ogni altra entrata derivante da trasferimenti di risorse (ad esempio, contributi regionali);
- a trasferire ai singoli Enti quanto spettante per le sanzioni rimosse con riferimento al territorio di competenza;
- a trasferire ai singoli Enti la quota parte spettante per il proprio personale che presta servizio presso la Convenzione;
- alla tenuta dei registri per tutte le attività della Polizia Locale esplicitate in

convenzione per ogni singolo Ente.

Articolo 16

Costi

Il Comune Capofila, provvede:

- alla rendicontazione delle spese relative al servizio effettuato ed al loro riparto agli enti, secondo due macroambiti.

1. spese per il servizio di polizia locale

Confluiscono in questo centro di costo:

- le spese per il personale (escluso quello addetto alle sanzioni amministrative);
- le spese per gli automezzi;
- le spese per le attrezzature.

Il totale del centro di costo, viene suddiviso per il numero totale di ore di servizio effettuato.

Il valore ottenuto, rappresenta il costo di un'ora di servizio che viene moltiplicato per il numero di ore di servizio prestato presso il singolo Ente.

Tale valore si riferisce al costo del servizio svolto per ogni singolo operatore.

Il costo orario è pari a 43,10 Euro per ogni ora.

Per quanto attiene l'attività amministrativa prevista dalla presente Convenzione, a carico di ogni Unione e di ogni singolo Comune non facente parte di una Unione si procederà ad addebitare al mese una quota pari al 10% delle ore di servizio effettivamente svolte sul territorio di riferimento.

Il costo orario potrà essere soggetto ad adeguamento, con verifica da effettuarsi almeno una volta nel corso della vigenza della Convenzione, qualora si verifichi un significativo scostamento dei presupposti contabili esistenti al momento della stipulazione della Convenzione.

2. spese per le sanzioni amministrative

Confluiscono in questo centro di costo:

- le spese del personale addetto alle sanzioni amministrative;
- le spese per tutte le attività amministrative collegate.

Il totale del centro di costo viene suddiviso per il numero totale di sanzioni emesse.

Il valore ottenuto, rappresenta il costo per ogni sanzione emessa che viene moltiplicato per il numero di sanzioni emesse nel territorio del singolo Ente.

Per la gestione e lavorazione delle pratiche relative alle sanzioni amministrative accertate nei Comuni/Unioni aderenti alla Convenzione si applicheranno i seguenti costi per ciascun verbale:

- verbali inerenti a violazioni non ricomprese nel Codice della Strada: 15 euro cadauno;
- verbali inerenti a violazioni ricomprese nel Codice della Strada: 20 euro cadauno.

Articolo 17

Regolazione contabile

Ogni singolo Ente convenzionato provvede al versamento, sulla base della rendicontazione complessiva proventi-costi a cura del Comune Capofila:

- del saldo di propria spettanza relativo all'assolvimento della funzione di Polizia Locale nel proprio territorio, nel periodo intercorrente tra il mese di gennaio e il mese di giugno, entro il mese di luglio dell'anno di riferimento;
- del saldo di propria spettanza relativo all'assolvimento della funzione di Polizia Locale nel proprio territorio, nel periodo intercorrente tra il mese di luglio e il mese di dicembre, entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

In caso di mancato pagamento degli oneri dovuti entro le scadenze sopra esposte, alle Unioni o agli Enti Locali debitori potrà essere sospeso il servizio da parte del Comune Capofila.

PARTE IV

RICHIESTE DI SERVIZI ULTERIORI NEI GIORNI FERIALI, NEI GIORNI FESTIVI INFRASETTIMANALI, NELLE ORE SERALI E NELLE DOMENICHE

Articolo 18

Modalità del servizio

Ogni Ente convenzionato ha la possibilità di richiedere un servizio ulteriore nei giorni feriali, nei giorni festivi infrasettimanali, nelle ore serali e nelle domeniche negli orari indicati all'articolo 14 o in altro orario da individuare.

Articolo 19

Attivazione del servizio convenzionato

Al fine di garantire la migliore organizzazione del servizio in argomento, gli Enti aderenti invieranno al Comune di Casale Monferrato, con almeno 30 giorni di anticipo, l'indicazione circa gli eventuali ed ulteriori servizi per i quali intendono richiedere la presenza di personale della Polizia Locale da svolgersi in giornate feriali, festive infrasettimanali, nelle ore serali e nelle domeniche.

Sulla base delle richieste provenienti dagli Enti aderenti, il Comandante della Polizia Locale di Casale M.to stabilisce il contingente necessario all'espletamento del servizio richiesto e provvede all'organizzazione del servizio, esclusivamente sulla base del personale volontario disponibile all'espletamento del servizio richiesto.

La richiesta non potrà avere una durata inferiore alle due ore continuative per ciascun servizio.

Qualora non vi fosse personale volontario disponibile, il servizio non potrà essere garantito.

Articolo 20

Costi

Il costo orario del Servizio di Polizia Locale applicato sarà pari al costo orario, maggiorato dei costi aggiuntivi per l'eventuale utilizzo dei mezzi e delle attrezzature così come previsto dal precedente art. 17.

In ogni caso, il costo orario del Servizio di Polizia Locale applicato non potrà essere inferiore a quello determinato per l'anno 2015 per la "Convenzione per la Polizia Locale del Monferrato", maggiorato dei costi aggiuntivi per l'eventuale utilizzo dei mezzi e delle attrezzature così come previsto dal precedente art. 17.

Il pagamento di detti servizi verrà effettuato dal Comune di Casale M.to nella busta paga del mese successivo a quello di espletamento del servizio e rimborsato dall'Ente richiedente entro i successivi tre mesi.

Ai fini del pagamento dei compensi al personale secondo le modalità previste dal vigente C.C.D.I. – personale non Dirigente, il Comune di Casale Monferrato presenterà con cadenza trimestrale agli Enti interessati apposita rendicontazione dei costi relativamente ai servizi prestati.